

Informazione sui lavori legislativi

Haftungsausschluss

Dieser Text ist eine provisorische Fassung und stellt lediglich eine Arbeitsgrundlage dar.

Massgebend wird nur die definitive Fassung sein, welche zu gegebenem Zeitpunkt unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird.

Exclusion de la responsabilité

Ce texte est une version provisoire et ne constitue qu'une base de travail.

La version définitive qui sera publiée au moment opportun sous www.fedlex.admin.ch fait foi.

Esclusione di responsabilità

Questo testo è una versione provvisoria e rappresenta solo una base di lavoro.

La versione definitiva che sarà pubblicata al momento dato su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Divieti d'utilizzo

¹ È vietato utilizzare gas trasportato in condotta per i seguenti scopi:

- a. la produzione di calore e di acqua calda:
 1. negli edifici residenziali e commerciali che rimangono vuoti per più di 24 ore,
 2. nelle piscine e nelle spa di tutte le dimensioni, nei bagni turchi (vasche e cabine) e nelle saune, fatta eccezione per i bagni terapeutici, le vasche per il parto negli ospedali, le case per partorienti, gli studi medici, le case per anziani, le case di cura e gli istituti di assistenza ai disabili;
- b. l'alimentazione di:
 1. radiatori a infrarossi,
 2. barriere d'aria,
 3. barbecue e caminetti a gas, anche per uso decorativo,
 4. idropultrici ad alta pressione,
 5. tende riscaldate;
- c. la postcombustione delle sostanze organiche non inquinanti e non particolarmente maleodoranti contenute nei gas e nell'aria di scarico.

² La competente autorità cantonale può autorizzare deroghe al divieto della postcombustione di cui al capoverso 1 lettera c. Nel farlo tiene conto della natura e della quantità delle sostanze nocive emesse, nonché del luogo e della situazione di immissione.

³ I divieti di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti, agli edifici e ai relativi elementi tecnici se la produzione di calore mediante gas è assolutamente necessaria per preservarli dal gelo e dall'umidità.

Art. 2 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

Se la postcombustione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c deve essere interrotta e in conseguenza di ciò risulti poi impossibile rispettare la limitazione preventiva delle emissioni, l'articolo 4, l'allegato 1 cifra 7 e l'allegato 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico non sono applicabili.

Art. 3 Limitazioni d'utilizzo

¹ Se la produzione di calore nel periodo di riscaldamento si basa prevalentemente sul gas, gli ambienti interni degli edifici residenziali e commerciali occupati dagli inquilini e degli edifici residenziali e commerciali ad uso dei proprietari possono essere riscaldati fino a un massimo di 20 gradi centigradi.

² Se gli inquilini non sono in grado di regolare da soli la temperatura ambiente, i proprietari sono tenuti a impostare il riscaldamento in modo che la temperatura raggiunga al massimo i 20 gradi centigradi.

³ Se la produzione di acqua calda si basa prevalentemente sul gas, l'acqua nelle caldaie può essere riscaldata fino a un massimo di 60 gradi centigradi. Sono fatte salve le misure temporanee atte a prevenire la proliferazione di germi patogeni.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano:

- a. agli ospedali;
- b. agli studi medici;
- c. alle case per partorienti;
- d. alle case per anziani, alle case di cura e agli istituti di assistenza ai disabili.

Art. 4 Controllo

I Cantoni effettuano controlli a campione per verificare se le limitazioni e i divieti sono rispettati.

Art. 5 Esecuzione

I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c.

Art. 6 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il

² Ha effetto fino al ...

Commento ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas

Articoli 1 e 2

L'articolo 1 menziona gli utilizzi vietati. Oltre al divieto di riscaldare o rifornire di acqua calda gli edifici residenziali e commerciali che rimangono vuoti per più di 24 ore, ad essere colpiti sono le attività del tempo libero, i comfort e gli spazi esterni; si tratta di misure che non vanno a scalfire i bisogni di base, le esigenze di sicurezza e quelle sociali. L'elenco è esaustivo e i divieti si applicano a tutti i destinatari dell'ordinanza.

Durante una penuria i divieti dovrebbero interessare non solo le abitazioni principali e secondarie ma anche le case e gli appartamenti di vacanza.

Non è sempre facile individuare i casi in cui la produzione di calore mediante gas si configura come assolutamente necessaria per prevenire i danni causati dal gelo e dall'umidità. Potrebbero quindi sorgere molti problemi in fase di esecuzione, perché le strutture edili nazionali sono molto eterogenee, soprattutto in termini di sensibilità al gelo. Bisogna però sempre prevenire i danni causati dal gelo e dall'umidità.

Un altro effetto dei divieti, oltre ai risparmi, è la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla penuria; quest'ultima diventa così evidente e tangibile anche a livello individuale.

Se nella stagione invernale 2022/23 dovesse verificarsi una grave penuria di gas e se di conseguenza l'ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas entrasse in vigore, bisognerà spegnere i cosiddetti impianti di postcombustione termica, deputati a smaltire le sostanze organiche non inquinanti e non particolarmente maleodoranti contenute nei gas e nell'aria di scarico. Sono esclusi dal divieto i gas e l'aria di scarico tossici, ovvero, in particolare, quelli che contengono sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione. Anche gli impianti che generano consistenti carichi di emissioni, ad esempio di composti organici volatili (COV), non possono essere classificati come «non inquinanti». In termini di odore, a decidere se è possibile o meno spegnere un impianto di postcombustione concorrono fattori come la qualità (ad es. impianti di torrefazione del caffè vs. impianti per il trattamento di carcasse di animali), l'intensità, la durata e il numero di persone coinvolte.

Nel decidere se spegnere o meno un impianto di postcombustione, l'autorità cantonale deve pertanto tenere conto della natura e della quantità delle sostanze nocive emesse, nonché del luogo e della situazione di immissione. Di solito si tratta di impianti di depurazione dei gas e dell'aria di scarico deputati principalmente all'eliminazione degli odori o al trattamento dei gas di scarico a bassa pericolosità.

Se il processo di postcombustione viene interrotto in conseguenza del divieto, solitamente l'impianto interessato non riesce più a rispettare i requisiti in termini di limitazione delle emissioni ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1). Con l'entrata in vigore dell'ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas, è perciò necessario sospendere l'applicazione di singole disposizioni dell'OIA.

Le disposizioni in questione sono i valori limite generali di cui all'allegato 1 cifra 7 e le prescrizioni che riguardano impianti specifici di cui all'allegato 2 OIA. Non valgono neppure eventuali limitazioni delle emissioni per gli odori emanate dalle autorità in base all'articolo 4 OIA.

Articolo 3

L'articolo 3 menziona gli impieghi da assoggettare a restrizioni. Oggetto dei provvedimenti è il riscaldamento degli ambienti interni basato prevalentemente, ovvero per più della metà, sul gas o su una rete di teleriscaldamento alimentata a gas.

Nelle abitazioni e negli uffici le temperature si aggirano normalmente sui 20 – 22 gradi

centigradi. Abbassando la temperatura degli ambienti da riscaldare a un massimo di 20 gradi centigradi vi è da aspettarsi una diminuzione dei consumi fino al 10 per cento. Una tale riduzione può essere considerata adeguata e accettabile.

Sono interessati dalla misura le abitazioni e i locali commerciali dati in locazione. Gli occupanti di tali edifici possono impostare, servendosi dell'ampiente diffuso termostato, i loro radiatori o impianti di riscaldamento a pavimento massimo al livello «3». Regolando come indicato i comuni termostati, concepiti secondo norme tecniche consolidate (p. es. EN-125 o DIN-EN-215), si può avere la certezza quasi assoluta di rispettare l'obiettivo di 20 gradi centigradi. Il rispetto della temperatura massima può essere verificato anche con un termometro.

La misura colpisce anche le abitazioni e i locali commerciali ad uso dei proprietari.

Negli edifici più vecchi, che non dispongono di simili termostati, ma anche negli edifici moderni di nuova costruzione, i cui inquilini non hanno la possibilità di impostare autonomamente la temperatura ambiente, spetta ai proprietari garantire una temperatura uguale o il più vicina possibile a 20 gradi centigradi.

La temperatura dell'acqua calda negli ambienti privati non dovrà superare i 60 gradi centigradi (il valore è riferito alla temperatura dell'acqua nella caldaia). Mantenerla stabile a 60 gradi centigradi avrà delle ripercussioni positive sul consumo di gas naturale. Sono interessate dal divieto le persone che hanno la possibilità di regolare autonomamente la temperatura dell'acqua.

I timori circa un ipotetico deterioramento del livello di igiene e gli eventuali rischi per la salute umana sono infondati, in quanto quasi tutti i germi non sopravvivono a queste temperature. Se dovessero essere riscontrati singoli casi di contaminazione da patogeni, sono naturalmente consentite misure di contrasto, ma solo per il tempo necessario alla sterilizzazione.

Il potenziale di risparmio connesso alla temperatura ambiente e all'acqua calda è considerevole. Complessivamente in Svizzera si consumano circa 35 TWh l'anno di energia ricavata dal gas naturale. Circa 21 TWh, che equivalgono pressappoco al 60 per cento del consumo totale, sono destinati al riscaldamento degli edifici e dell'acqua. Una diminuzione sistematica della temperatura degli edifici e di quella dell'acqua calda dovrebbe permettere di risparmiare dall'8 al 12 per cento di gas in tutta la Svizzera, ovvero circa 1,7 – 2,5 TWh.

Articoli 4 e 5

La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni è di competenza dei Cantoni. Il rispetto dei divieti e delle limitazioni dell'utilizzo viene verificato per mezzo di controlli a campione effettuati in primo luogo presso impianti ad alto consumo di energia, così che non ne risulti un onere amministrativo troppo gravoso per i Cantoni. Ci si aspetta una piena adesione alle regole da parte della maggioranza della popolazione. A questo riguardo la Confederazione non ritiene opportuno l'intervento della cosiddetta "polizia della temperatura", appellativo usato spesso dai media.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'articolo 49 LAP.

L'esecuzione delle disposizioni sulla postcombustione termica (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2) spetta anch'essa ai Cantoni. Si vuole così garantire un'adeguata applicazione del diritto.

Articolo 6

L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il più rapidamente possibile in base all'evolversi della situazione, pertanto potrebbe rendersi necessaria una pubblicazione urgente alla prima scadenza utile.

Normalmente le crisi hanno un'estensione temporale limitata; ne consegue che anche l'intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Mantenere in vigore la misura sarebbe perciò opportuno solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi. Di conseguenza anche l'ordinanza avrà una durata temporale limitata.

Contingentamento del gas (stato attuale dei lavori legislativi)

Art. 1 Contingentamento

1 Il gas trasportato in condotta è contingentato per i consumatori che lo utilizzano per produrre energia termica o di processo.

2 Il contingentamento non si applica ai seguenti consumatori:

- a. economie domestiche private;
- b. ospedali, case per partorienti, centri medici ambulatoriali, studi medici nonché case per anziani e case di cura;
- c. istituti per bambini e adolescenti e di assistenza ai disabili, centri per richiedenti asilo e strutture per vittime di violenza domestica;
- d. polizia, pompieri e servizi di salvataggio;
- e. istituti penitenziari;
- f. esercito, per il mantenimento della sua infrastruttura di approvvigionamento;
- g. aziende che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile, l'approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti;
- h. lavanderie che igienizzano tessuti per le strutture del sistema sanitario;
- i. aziende che sterilizzano i dispositivi medici di ospedali, laboratori e studi medici;
- j. gestori di infrastrutture, relativamente ai sistemi di riscaldamento degli scambi ferroviari;
- k. aziende che forniscono calore residuo o teleriscaldamento ai consumatori di cui alle lettere a – j.

Art. 2 Calcolo dei contingenti

I consumatori calcolano il contingente di gas a cui hanno diritto per un periodo di contingentamento moltiplicando il consumo di riferimento per il tasso di contingentamento.

Art. 3 Consumo di riferimento

1 Il consumo di riferimento è il consumo mensile medio di gas relativo ai cinque precedenti anni solari.

2° Il consumatore che non è in possesso dei dati relativi al proprio consumo di riferimento calcola il contingente sulla base dell'ultimo conteggio del consumo mensile ricevuto dal suo fornitore. Può richiedere al fornitore informazioni sul consumo di gas.

3° Se i dati richiesti non sono in possesso né del consumatore né del fornitore, il consumatore calcola il suo contingente in base al consumo registrato dal suo contatore di gas, convertito in valore mensile.

Art. 4 Tasso di contingentamento

1 Il tasso di contingentamento è indicato nell'allegato 1.

2 Se la situazione dell'approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adattare l'allegato. In particolare, può stabilire tassi di contingentamento diversi per i consumatori insediati nelle regioni al confine con la Germania, la Francia, l'Austria e l'Italia o riforniti tramite condotte del gas transfrontaliere.

Art. 5 Periodo di contingentamento

1 Un periodo di contingentamento dura sempre 24 ore.

2 Il DEFR stabilisce l'inizio dei periodi di contingentamento nell'allegato 2.

Art. 6 Contingentamento di impianti bicom bustibili alimentati a gas

¹ L'acquisto di gas da parte degli impianti bicom bustibili, che in base all'ordinanza del 6 aprile 2022 sulla commutazione degli impianti bicom bustibili alimentati a gas a causa di una grave penuria di gas sono soggetti all'obbligo di commutazione, ma che per motivi tecnici non possono rinunciare del tutto al gas, viene contingentato se il tasso di contingentamento di cui all'allegato 1 è inferiore al [...] per cento.

² Il consumo di riferimento usato per il calcolo corrisponde al consumo medio mensile dall'inizio della commutazione.

Art. 7 Cessione di contingenti

I consumatori possono cedere contingenti o parte di essi, purché non venga compromessa la stabilità della rete.

Art. 8 Obbligo di contabilizzazione e notifica e comunicazione dei dati

¹ I consumatori il cui acquisto di gas è contingentato hanno l'obbligo di tenere una contabilità del loro consumo di gas e della sua evoluzione, nonché della cessione e dell'acquisizione di contingenti di cui all'articolo 7, e di notificarli al gestore della rete del gas.

² Il gestore della rete del gas trasmette all'organizzazione d'intervento in caso di crisi (OIC), gestita dall'Associazione svizzera dell'industria del gas, i dati di cui al capoverso 1 qualora siano necessari per vigilare sul rispetto del contingentamento.

³ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce la portata, il tipo, la forma e la tempistica delle notifiche.

Art. 9 Vigilanza e controllo

¹ L'OIC vigila sul rispetto del contingentamento da parte dei consumatori il cui consumo annuo è superiore a 1 GWh.

² Effettua controlli a campione per verificare che il contingentamento sia rispettato dai consumatori il cui consumo annuo è inferiore a 1 GWh.

³ Se riscontra un superamento del contingente, lo comunica immediatamente al settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese.

Art. 10 Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta al settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese e all'UFAE.

Art. 11 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il

2 Ha effetto fino al ...

Commento sul contingentamento del gas

Articoli 1, 2 e 3

In linea di principio, tutti i consumatori sono soggetti al contingentamento del gas. Sono considerati consumatori gli utenti che convertono il gas in energia termica o di processo. Le uniche eccezioni sono costituite dai cosiddetti «clienti protetti». Per analogia con l'approccio europeo, sono considerate protette soprattutto le economie domestiche private.

Altre eccezioni si limitano in questo caso in particolare a ospedali, case per anziani, case di cura e istituti di assistenza ai disabili. Oltre alla polizia e ai pompieri, ai servizi di salvataggio, agli istituti penitenziari e all'esercito (quest'ultimo però solo in relazione alla sua infrastruttura di approvvigionamento) sono esentate dal contingentamento le aziende che si occupano di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile ed energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti. Le lavanderie che si occupano della disinfezione dei tessuti usati in ambito sanitario e le aziende che offrono analoghi servizi di sterilizzazione beneficeranno anch'esse di deroghe.

Per garantire l'operatività ed evitare problemi sulla rete ferroviaria nazionale è indispensabile mantenere i sistemi di scambio liberi da neve e ghiaccio. Dato che una parte dei sistemi di riscaldamento degli scambi è alimentata a gas, anche questo utilizzo è esente dal contingentamento. La particolare importanza che i consumatori di cui all'articolo 1 capoverso 2 rivestono per l'approvvigionamento economico del Paese, e in sostanza per l'intera comunità, giustifica un'esenzione.

Infine, anche i consumatori i cui impianti producono calore residuo che viene utilizzato, ad esempio, dagli ospedali, devono poter beneficiare dell'esenzione, ma a condizione che i loro clienti non possano rifornirsi in altri modi. Inoltre, per poter mantenere il regolare funzionamento dei loro servizi, a questi consumatori deve essere garantito il teleriscaldamento generato a partire dal gas.

Se effettuata tramite decisione, l'assegnazione di un contingente ai consumatori interessati per il periodo di gestione comporterebbe un onere amministrativo ingestibile a causa dell'elevato numero di decisioni prevedibili. I contingentati non vengono pertanto assegnati tramite decisione, ma spetta in linea di principio ai consumatori calcolare e rispettare il proprio contingente.

Il calcolo delle quote dei contingentati si basa su una formula generalmente accettata e applicata anche in altri ambiti, come quello dei carburanti e combustibili liquidi. Viene così misurata la quantità consumata durante un periodo di riferimento (in questo caso fissato a cinque anni) precedente al periodo di gestione, quantità che è poi utilizzata per determinare il consumo di riferimento. Il consumo di riferimento viene moltiplicato per il tasso di contingentamento (art. 4). Il risultato corrisponde alla quantità autorizzata durante un periodo di gestione, ovvero di contingentamento (art. 5).

In via eccezionale, cioè in assenza di basi di dati complete, è anche possibile riferirsi alle quantità relative all'ultimo consumo mensile fatturato dal fornitore. Può inoltre accadere che un impianto entri in funzione poco prima dell'inizio di un periodo di gestione e che, di conseguenza, né il consumatore interessato né il suo gestore di rete o fornitore dispongano di dati sul consumo di riferimento. In questo caso il consumatore deve calcolare la propria quota in modo autonomo e sulla base dei valori di consumo visualizzati nel contatore. A tal fine il valore di consumo visualizzato deve essere convertito in valore mensile.

Articoli 4 e 5

Il Consiglio federale stabilirà il tasso di contingentamento solo al momento dell'emanazione dell'ordinanza, in base alla situazione e all'evoluzione dell'offerta. Il tasso di contingentamento potrebbe dover essere adeguato regolarmente alla situazione di approvvigionamento. Pertanto, questa competenza dovrebbe essere delegata al Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in modo da accelerare le procedure. Il DEFR dovrebbe inoltre avere l'autorità di stabilire quote differenziate per le diverse situazioni regionali. Il motivo di un'eventuale differenziazione regionale risiede nelle caratteristiche particolari della rete del gas svizzera e di quella transfrontaliera. Nella regione del Lago di Costanza, ma anche nella Svizzera romanda, ad esempio, esistono alcune linee di approvvigionamento dall'estero che – a seconda della situazione di approvvigionamento specifica – aprono la possibilità di operare con contingenti più elevati. Qualora si rendesse necessario un tale adeguamento, esso verrebbe incluso nell'allegato dell'ordinanza.

Il periodo di gestione corrisponde sempre a 24 ore. Nonostante tutte le restrizioni del mercato, ciò consente di adattare il più possibile l'offerta alla domanda. Seppure a un livello più basso del consueto, questa procedura rispecchia adeguatamente l'andamento del consumo stagionale. Per poter agire tempestivamente, al DEFR deve essere data la possibilità di stabilire l'inizio del primo periodo di gestione e di quelli eventualmente successivi. Infine, con un periodo di gestione così breve si può impedire che i consumatori esauriscano nel giro di qualche giorno contingenti calcolati per un periodo più lungo e che, in conseguenza di ciò, venga messa a repentaglio la stabilità della rete o non sia più possibile garantire l'approvvigionamento ininterrotto del Paese.

Articoli 6 e 7

Nel caso degli impianti bicom bustibili, la fase precedente al contingentamento prevede l'introduzione dell'obbligo di commutazione, in virtù del quale i gestori di questi impianti contribuiscono già alla riduzione del consumo di gas e godono di un trattamento privilegiato nell'ambito del contingentamento. Vi sono gestori di impianti bicom bustibili che per motivi legati alla composizione dell'impianto non possono rinunciare del tutto al consumo di gas (p. es. impianti combinati). In questi casi un eventuale consumo di gas rimanente non è soggetto a quote fino a quando il tasso di contingentamento valido per tutti gli altri consumatori non ha raggiunto un certo livello. Anche questo valore sarà determinato solo al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, in funzione della situazione e delle esigenze.

I titolari di contingenti che, per determinate ragioni, non necessitano di tali quantità di gas per il loro fabbisogno, hanno già oggi la possibilità di cederle a terzi. Il ricorso a questa opzione in caso di crisi consente un impiego più conforme alle esigenze del mercato; in tal modo le aziende con un maggior valore aggiunto possono continuare a produrre, riducendo eventuali danni economici. L'organizzazione e il coordinamento dello scambio di contingenti non rientrano però nelle competenze della Confederazione ma, conformemente alla responsabilità dell'approvvigionamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAP, spettano all'economia. In questo caso è dunque richiesta l'iniziativa individuale dell'economia. La cessione di contingenti, anche detta commercio di contingenti, è, in definitiva, uno strumento diffuso e noto per la gestione ottimizzata delle merci, che viene utilizzato anche altrove. L'unica condizione per la cessione di quantità di gas non utilizzate nell'ambito di un contingente è che non venga compromessa la stabilità della rete di approvvigionamento. Il coinvolgimento del gestore di rete nella cessione di contingenti è richiesto per ragioni tecnico-operative: si vogliono evitare cali di pressione accidentali nelle condotte del gestore in questione. La cessione viene perciò autorizzata solo se non costituisce un rischio per la stabilità della rete.

Articoli 8 e 9

Durante il periodo di validità della presente ordinanza è necessario, a scopo di controllo, che i consumatori interessati tengano una contabilità del loro consumo di gas e della sua evoluzione e che li notificano ai gestori delle reti del gas. L'obbligo di contabilizzazione e notifica comprende anche informazioni sulla cessione e l'acquisizione di quantitativi di gas nell'ambito dell'articolo 7. L'elaborazione di questo sistema di notifica è affidata all'OIC. Per quanto riguarda la vigilanza, l'OIC ha il compito di controllare il rispetto delle prescrizioni di contingentamento da parte dei consumatori sulla base delle informazioni che le vengono comunicate dai gestori delle reti del gas. I singoli gestori delle reti del gas non possono assumere compiti di polizia amministrativa dal momento che non esiste un'apposita base legale. Se l'OIC dovesse riscontrare delle anomalie, dovrà immediatamente segnalarle al settore specializzato Energia, a cui spetta la responsabilità di avviare le misure correttive o le sanzioni necessarie.

Va da sé che l'organizzazione istituita dall'ASIG, ovvero l'OIC, nell'esercizio delle sue funzioni è tenuta a rispettare la protezione dei dati e il segreto d'ufficio, ossia l'obbligo del segreto, ai sensi dell'articolo 63 LAP.

Articoli 10 e 11

L'esecuzione è di competenza del settore specializzato Energia e, nell'ambito dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza, dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). In base all'articolo 57 capoverso 4 LAP, il Consiglio federale può autorizzare l'UFAE a emanare le disposizioni tecniche e amministrative necessarie all'esecuzione dell'ordinanza. In questo caso si tratta della portata, del tipo, della forma e della tempistica delle notifiche inviate dai consumatori e dai gestori della rete del gas.

L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il più rapidamente possibile in base all'evolversi della situazione, pertanto potrebbe rendersi necessaria una pubblicazione urgente alla prima scadenza utile.

Normalmente le crisi hanno un'estensione temporale limitata; ne consegue che anche l'intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Mantenere in vigore la misura sarebbe perciò opportuno solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi. Di conseguenza anche l'ordinanza avrà una durata temporale limitata.